

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n. 24

**Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, sino all'espletamento di tutte le procedure relative alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale, 30 dicembre 1993, n. 63, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate privi della licenza o dell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo 1 medesimo.

**Art. 2**

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 giugno 1999

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 1 giugno 1999, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 1 giugno 1999, n. 24, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;

### 1. Indice

- Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni
- Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 1 giugno 1999, n. 24

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 24 febbraio 1999, dove ha acquisito il n. 499 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Bellotti;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 26 febbraio 1999;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 8 aprile 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianpaolo Sprocati, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 aprile 1999, n. 3892;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 aprile 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 maggio 1999, n. 907/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127

della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il progetto di legge in argomento muove dall'intento di trovare un punto di equilibrio tra le diverse amministrazioni competenti, nonché tra le diverse forze sociali coinvolte, in ordine ad un tema complesso e delicato quale, appunto, il trasporto pubblico non di linea nelle acque interne del Comune di Venezia.

Si ricorda che a seguito della modifica apportata alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione e della licenza per lo svolgimento del trasporto di persone nelle acque di navigazione interna, è stata riconosciuta alle imbarcazioni inferiori alle 10 tonnellate sprovviste dell'autorizzazione richiesta dall'articolo 5 della legge regionale n. 63/1993 che si trovino in navigazione promiscua nelle acque interne, la possibilità di compiere operazione di sbarco e reimbarco di passeggeri imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima.

Orbene, lasciando immutato tale regime, la nuova disposizione di legge mira ad introdurre una deroga temporanea permettendo anche ai soggetti che esercitano servizio di trasporto pubblico non di linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, di svolgere le suddette operazioni di sbarco e reimbarco passeggeri, e ciò fino a quando non verranno espletate le procedure relative al rilascio delle nuove autorizzazioni e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.

Questo regime transitorio ha lo scopo, pertanto, di consentire al Comune di Venezia l'espletamento dei bandi di concorso per il rilascio dei previsti provvedimenti autorizzativi. Si è preso così nuovamente atto della situazione di difficoltà sia del Comune che degli operatori di settore e si è ritenuto opportuno predisporre la deroga temporanea contenuta nel testo di legge in esame.

Il progetto di legge è stato oggetto di consultazioni con Comune, Provincia e Capitaneria di Porto e, a seguito di un ampio dibattito e confronto con tutte le forze politiche, è stato modificato nell'attuale formulazione.

### 4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 24

- Entro e non oltre il **31 ottobre 1999**, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate privi della licenza o dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. n. 63/1993, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ter, in deroga quindi a quelle del comma 1 bis, dell'art. 1 della medesima l.r. n. 63/1993 (art. 1, l.r. n. 24/1999).

**5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

- Direzione regionale viabilità e trasporti.

**6. Note agli articoli della legge regionale 1 giugno 1999, n. 24**

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 24/1999 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

Nota all'art. 1:

- legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" (Vedasi testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 12 giugno 1998, n. 52).